



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

**IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO**

Procedura di liquidazione controllata n. 46-1/2022

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
SOVRAINDEBITATO**

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

visto il ricorso proposto in data
14.11.2022; sentito il Presidente;

da





TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

debitore ricorrente

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC

Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento; ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina; ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che *“dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte”* (Cass. Pen. n. 299/1973);

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott.
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII,
3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione fatta eccezione per i beni strumentali della ricorrente utilizzati per lo svolgimento della propria attività'.
6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento della debitrice e della famiglia a eccezione della somma di € 400,00 da versare con cadenza mensile per i successivi tre anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
9. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
10. invita il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: "In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura";
11. precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

Il Presidente relatore

Si comunichi.

Pavia, 2/12/2022